

Deliberazione C.d.A. n.129/ 26 /DI
(riunione del 26/05/26)

Il Consiglio di Amministrazione,

- A. visto il Decreto Legislativo 509/94;
- B. visto il Decreto Legislativo 139/2005;
- C. visto l'art. 6 del Regolamento Unitario;
- D. viste le sentenze della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.2612/17 e 2613/17 nelle quali viene ulteriormente ribadito che *“La CNPADC è titolare del potere di accertare sia all'atto dell'iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale che l'esercizio della professione non sia svolto in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del DPR 1067/53 ora art. 4 D.lgs. 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente”*;
- E. visto l'aggiornamento delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28/06/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 18/12/2025 (v. Nota Informativa n. 5/2026 del 13/01/2026);
- F. vista l'informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 aprile 2026 n. 70;
- G. avuto presente l'interesse patrimoniale della Cassa ad erogare prestazioni effettivamente dovute;
- H. ritenuto opportuno assumere una nuova linea di indirizzo che troverà applicazione per le annualità dal 2026 restando in vigore per le annualità pregresse la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 15/11/2017 n. 207;
- I. considerato che la Cassa e gli Ordini locali sono Enti tra loro giuridicamente autonomi che gestiscono la verifica della sussistenza di cause di incompatibilità nel perseguimento della medesima finalità di legittimità dell'esercizio professionale con effetti, rispettivamente, sulla regolarità di iscrizione alla Cassa ai fini previdenziali e assistenziali e all'Albo;
- J. considerato che gli accertamenti verranno condotti seguendo le indicazioni protempore vigenti;
- K. con il voto favorevole di tutti presenti,

d e l i b e r a

1. che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2. che la valutazione e l'esame dei casi di incompatibilità tiene conto anche delle indicazioni contenute nella Nota Interpretativa del CNDCEC del 18/12/2025, paragrafi da 3) a 6), in vigenza dell'articolo 4 del D.lgs. 139/2005 che così testualmente recita:
“L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
 - a. della professione di notaio;*
 - b. della professione di giornalista professionista;*
 - c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore,*

- di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- d. dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- e. dell'attività di promotore finanziario.

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”;

- 3 in relazione alle casistiche evidenziate nella Note Interpretative del CNDCEC del 18/12/2025, aventi decorrenza dal 01/01/2026 e concernenti la valutazione ai fini dell'incompatibilità dell'esercizio:
- di attività di impresa;
 - di altre professioni e di specifiche attività;
 - di attività di impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
 - di attività dirette alla gestione patrimoniale, di mero godimento o conservative,
- viene effettuata la seguente distinzione e l'iter operativo secondo la situazione presente all'atto della verifica:

<i>CASI relativi all'attività di impresa</i>	<i>Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 3.3</i>	<i>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</i>	<i>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica - o deceduto/cancellato albo -</i>
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Casi: 2 (solo se non agricola) 5 – 6 – 8 – 9 – 13 – 16 (solo se non titolare di impresa familiare) 10 – 11 (solo se socio di minoranza) 12 – 14 – 15 (se ne ricorrono le condizioni)	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior “fumus” di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	Casi: 1 – 2 (solo se agricola) 3 – 4 – 7 – 11 (solo se socio di maggioranza)	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza. (solo per l'attività agricola, preventiva dichiarazione sostitutiva ex art. 46 Dpr 445/2000 di assunzione qualifica	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza.

	16 (solo se titolare di impresa familiare) 15 (se ne ricorrono le condizioni) 17	IAP e, se del caso segnalazione, all'Ordine).	
<i>CASI relativi all'esercizio di altre professioni e di specifiche attività</i>	<i>Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 3</i>	<i>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</i>	<i>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica - o deceduto/cancellato albo -</i>
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punto 3.4 (solo se appalto pubblico di servizi non costituenti servizio pubblico)	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior fumus di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	Punti 3.1 – 3.2 Punto 3.4 (solo se appalto pubblico di servizi pubblici) Punti 3.5–3.6	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza
<i>Altri CASI relativi all'esercizio di determinate professioni e attività</i>	<i>Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 4</i>	<i>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</i>	<i>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica - o deceduto/cancellato albo -</i>
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punti 1–2–3–5 (solo se persona fisica iscritta nell'apposito Albo) Punto 6 (solo se svolta senza struttura organizzata) Punto 10 (se ne ricorrono le condizioni) Punto 11 (se in forma societaria solo se STP iscritta all'Albo) Punto 12 (solo se settlor o protector o beneficiario nel trust)	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior fumus di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	Punti 4 – 5 (solo se in forma societaria) Punto 6 (se svolta con struttura organizzata)	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza

	<p>Punti 7 – 8 – 9 –10 (se ne ricorrono le condizioni)</p> <p>Punto 11 (se in forma societaria diversa da STP iscritta all'albo)</p> <p>Punto 12 (solo se trustee è anche beneficiario)</p>		
<i>CASI di esclusione attività di impresa riguardanti società di mezzi e servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, conservative</i>	<i>Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 5</i>	<i>Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente</i>	<i>Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica - o deceduto/cancellato albo -</i>
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punto 1	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, è ammessa, autodichiarazione, richiesta dati e documentazione fiscale	Punto 2 (dal 2029)	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti, documentazione fiscale	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti documentazione fiscale
C) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, è ammessa, autodichiarazione, richiesta dati e documentazione fiscale	Paragrafo 6 (disposizioni transitorie dal 2026 al 2028)	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti, documentazione fiscale	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti documentazione fiscale

- 4 che per i soggetti ai quali l'iscrizione all'Albo non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili, vengano effettuati l'annullamento del periodo di iscrizione alla Cassa secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento Unitario nonché la segnalazione all'Ordine locale di appartenenza se la fattispecie è in essere al momento della verifica, ovvero rimossa entro il quinquennio antecedente;
- 5 di segnalare ove previsto, nello spirito di stretta e reciproca collaborazione nella gestione dei casi di potenziale svolgimento dell'attività professionale in condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto 3, all'Ordine di appartenenza del dottore commercialista la situazione rilevata supportata dalla documentazione disponibile;
- 6 la Cassa provvede, previe verifiche opportune, a deliberare sulla base di propria istruttoria nel caso emergano dalla procedura in corso atti, fatti o documenti che possano evidenziare gravi indizi dell'esistenza di uno stato di incompatibilità. Ciò anche laddove sia stato segnalato l'Ordine locale ai sensi del precedente punto 5 e lo stesso Ordine non riconosca/non valuti lo stato di incompatibilità/non

motivi l'esito dell'accertamento/ non si pronunci in termini *ragionevolmente celeri* tenuto comunque conto dei tempi previsti nel procedimento per la valutazione delle incompatibilità (DM 18/07/2003). Tale decisione si basa sul fatto che la Cassa mantiene, in ogni caso, autonomo potere di verifica nella definizione dello status di incompatibilità anche laddove venga attivato l'Ordine locale di appartenenza;

7 che la delibera sarà applicata dall'annualità 2026.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE